

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANDRELLI CRISTIAN SEGUITO GARA PAVIA/PRO SESTO DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Pavia s.r.l. di Pavia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mandrelli Cristian a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BIANCOLINO RAFFAELE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 s.r.l. di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CREMONESE/VARESE DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona riduce a €5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 INFLITTA AL SIGNOR TROIA SEBASTIANO (AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.S. ANDRIA BAT) SEGUITO GARA TERNANA/ANDRIA BAT DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat s.r.l. di Andria (Bari) riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Troia Sebastiano alla data del 15.1.2010.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. NARDECCHIA MASSIMILIANO INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino s.r.l. di Cassino (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PELLEGRINO MAURIZIO, INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino s.r.l. di Cassino (Frosinone), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA S.S. CASSINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. MEZGOUR ADIL, INFLITTA SEGUITO GARA CASSINO/MANFREDONIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n. 72/DIV del 22.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cassino s.r.l. di Cassino (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l’8 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete